



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO

Via Roma 1 – 36032 GALLIO (VI)

Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243

☐ Tel. n. 0424/445388 – Fax n. 0424/449712

Sito web: www.icgallio.edu.it

email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it

PROCEDURA per gli ESAMI di STATO del PRIMO CICLO a.s. 2020/2021

Vista l'Ordinanza n.52 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 emanata dal Ministro dell'istruzione in data 3 marzo 2021, e preso atto che la citata ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si propone al Collegio Docenti, riunito in seduta plenaria, la seguente procedura.

1. Ammissione all'Esame di Stato al termine del Primo Ciclo di Istruzione

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, delibera l'ammissione degli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado. Essi sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

La mancata partecipazione alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese non inficerà l'ammissione all'esame di Stato

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno, salvo che per la valutazione dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, o per la valutazione espressa dal docente per le attività alternative.

2. Articolazione della Prova

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e **prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato.**

L'esame deve essere valutato considerando il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione:

- alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo

- al livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

La prova orale inizia dalla presentazione dell'elaborato e va ad accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione comune.

In particolare si presterà attenzione alla padronanza:

- a) della lingua italiana;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere

Per gli alunni con legge 104/92, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non compresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

3. Contenuto dell'elaborato, criteri di realizzazione e invio dell'elaborato

L'elaborato è inerente ad una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio entro il 7 maggio 2021, in base alla seguente procedura.

- Fase 1.** (subito dopo le vacanze di Pasqua) – Il coordinatore in accordo con i docenti del consiglio di classe, propone e condivide con gli alunni le tematiche relative agli argomenti affrontati durante l'anno.
- Fase 2.** (entro il 7 maggio) - Ogni alunno condivide con i docenti del consiglio di classe la tematica dell'elaborato che verrà assegnata durante i consigli di classe. L'assegnazione della tematica terrà conto delle caratteristiche personali, dei livelli di competenza del singolo alunno, impiegando conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
- Fase 3.** (entro il 20 maggio) - L'alunno condivide con i docenti di classe una mappa digitale degli argomenti che intende collegare per trattare la tematica assegnata, sotto forma di scaletta, diagramma di flusso o mappa. I collegamenti dovranno contribuire a supportare la tematica in modo coerente, senza tener conto della quantità di discipline toccate.
I docenti avranno cura di seguire gli alunni, guidandoli ad applicare le abilità e competenze acquisite nell'ambito del percorso di studi e saranno a disposizione per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.
- Fase 4.** (entro il 7 giugno 2021) - L'alunno caricherà l'elaborato nella Classroom condivisa dal coordinatore denominata "*Esame di Stato 2021 classe...*" compito "consegna elaborato classe..." (durante la prova orale mostrerà e utilizzerà l'applicazione di realizzazione).

4. Struttura dell'elaborato

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale (G Suite, Prezi, Genially, Padlet, video ecc.), filmato, produzione artistica o tecnico-pratica, in accordo con i docenti di classe.

La presentazione multimediale sarà organizzata in un massimo di 10 slide così strutturate:

- Slide 1: NOME - TITOLO DELL'ELABORATO
- Slide 2: MAPPA (con eventuali link di collegamento)
- Slide successive: una slide per ogni argomento toccato; ciascuna slide dovrà essere impostata in maniera sintetica, utilizzando elenchi puntati, frasi brevi e 1 o 2 immagini. Tra le slide proposte, almeno una dovrà riguardare le lingue straniere. Sarà possibile inserire anche slide contenenti immagini di lavori dell'alunno (disegni, lavori tecnico-pratici, testi scritti, ecc..) collegati all'argomento.
- Slide finale: elenco fonti utilizzate

5. Presentazione dell'elaborato (in presenza)

L'alunno sostiene la prova orale secondo il calendario fornito dalla dirigenza.

La prova inizia dalla presentazione dell'elaborato:

- motivazioni alla base della scelta della tematica;
- spiegazione dei collegamenti presenti nella mappa.

Successivamente l'alunno affronta gli argomenti connessi alla tematica. I docenti avranno facoltà di porre domande collegabili con quanto espresso dall'alunno/a e/o quesiti inerenti alla valutazione delle competenze logico matematiche e relativi alla padronanza della lingua italiana.

La prova del candidato durerà 30/40 minuti (comprensivi delle domande da parte dei docenti). Al termine dei colloqui, la sottocommissione procederà alla valutazione dell'elaborato e dell'esposizione orale, utilizzando la griglia di valutazione predisposta dalla commissione.

6. Presentazione dell'elaborato (in videoconferenza)

La procedura di svolgimento della prova orale, in modalità videoconferenza o in altra modalità sincrona, è la medesima di quella in presenza.

La scelta della modalità a distanza è prevista:

- a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
- b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola. Tale impossibilità è comunicata all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Nel caso in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a partecipare alla prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

7. Criteri e modalità di valutazione finale

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame, tenendo a riferimento:

- a) la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo;
- b) il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, nelle lingue straniere e di educazione civica.

Per operare questa valutazione sarà utilizzata la griglia di valutazione opportunamente predisposta dalla commissione e allegata alla presente procedura.

Le singole sottocommissioni, prima della valutazione finale, hanno facoltà di ri-visionare gli elaborati inviati dagli alunni prima di proporre la valutazione finale alla commissione.

La commissione, su proposta della sottocommissione, procede alla valutazione dell'Esame di Stato al termine del primo ciclo, esprimendo una votazione in decimi, derivante dalla media arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra:

- a) **il voto di ammissione** (sulla base della RUBRICA PER IL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE)
- b) **valutazione dell'esame** (inteso come prova orale comprendente la presentazione dell'elaborato realizzato dall'alunno)

La mancata presentazione dell'elaborato equivarrà ad una valutazione dell'elaborato pari a 5/decimi.

L'alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in presenza dei seguenti criteri:

- assegnazione della lode solo in presenza di una media triennale pari o superiore a 9/decimi;
- valutazione del comportamento dell'alunno/a nella scheda di valutazione del 2° quadrimestre pari a: Eccelente/sempr adeguato o Adeguato.

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione dei tabelloni all'albo della scuola nonché distintamente per ogni classe solo nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli alunni della classe di riferimento, con la sola dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso..

8. Certificazione delle Competenze

Durante lo scrutinio finale, il consiglio di classe compilerà la certificazione delle competenze.

Se gli alunni hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali, la certificazione delle competenze sarà integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

9. Per gli alunni con Bisogni educativi speciali

Alunni con DSA

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. La Commissione d'esame prende in debita considerazione gli elementi informativi forniti dai singoli CdC, le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con DSA. In particolare, la Commissione prende in esame le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei Percorsi didattici personalizzati. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dai CdC, la Commissione predispone adeguate modalità di svolgimento della prova orale.

È, inoltre, possibile prevedere di:

- adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto dell'elaborato piuttosto che alla forma, sempre tenendo conto del PDP;
- consentire l'utilizzo di sussidi didattici (mappe, schemi guida,...), impiegati abitualmente in corso d'anno o comunque che siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame, senza che venga pregiudicata la validità della prova.

Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all'albo dell'Istruzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento della prova.

Alunni con BES e PdP

La Commissione, esaminati gli elementi forniti dai CdC, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES, **per i quali sia stato redatto apposito PdP** e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei Percorsi didattici personalizzati (PdP). A tal fine i CdC trasmettono alla Commissione i PdP. **Non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di prova orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA e in conformità al PdP.

Dovranno, dunque, essere consegnate in presidenza entro il 31 maggio le delibere dei Consigli di classe relative al tipo di strumenti compensativi e al loro utilizzo da parte degli alunni individuati come DSA e BES.

Alunni con legge 104/92

Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Gli alunni sostengono la prova d'esame con l'uso di sussidi didattici, (mappe, schemi guida,...) utilizzati nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

Durante la prova orale l'alunno presenta il proprio elaborato contenente alcuni argomenti disciplinari, svolti nel corso dell'anno scolastico, che lo hanno particolarmente interessato, cercando di valorizzare l'alunno nel modo più opportuno e comunque in maniera tale da non costituire ostacolo al raggiungimento dei risultati ipotizzati come possibili.

La Commissione valuta il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e per il conseguimento del diploma finale.

Il docente di sostegno coadiuva i docenti di classe nel supportare l'alunno durante la realizzazione dell'elaborato. Per quanto riguarda i criteri di valutazione degli alunni con legge 104/92, essi non hanno per oggetto esclusivo il controllo del possesso di abilità da parte dell'alunno, ma prenderanno in considerazione il processo di maturazione sia didattico che educativo nell'arco del primo ciclo e, nello specifico, nella scuola secondaria di 1° grado.

Sui diplomi di licenza e nei tabelloni finali sono riportati il voto finale in decimi, inclusa la menzione della lode se attribuita dalla commissione, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.